



CITTA' DI MUGGIO'

Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Muggiò

Nel rispetto della Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale (Legge nr. 65/1986) e della normativa di Regione Lombardia (Legge Regionale nr. 6/2015 e del Regolamento Regionale nr. 5/2019)

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale del Comune di Muggiò n.05 del 16/04/2024

Indice

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento -Titolarità di Polizia Locale - Istituzione del Corpo
- Art. 2 - Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale
- Art. 3 - Funzioni ed attribuzioni del Corpo

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

- Art. 4 - Organico del Corpo
- Art. 5 - Rapporto gerarchico
- Art. 6 - Attribuzioni del Comandante
- Art. 7 - Attribuzioni del Vice Comandante
- Art. 8 - Attribuzioni degli Ufficiali
- Art. 9 - Attribuzioni degli Agenti
- Art. 10 - Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive
- Art. 11 - Qualifiche degli appartenenti al Corpo

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 12 - Modalità' particolari di accesso al Corpo
- Art. 13 - Formazione di base per il personale della Polizia Locale ed aggiornamento professionale

TITOLO IV

UNIFORME, ARMI E DOTAZIONI

- Art. 14 - Uniforme
- Art. 15 - Gradi e distintivi
- Art. 16 - Armamento
- Art. 17 - Servizi da svolgersi con l'arma
- Art. 18 - Modalità di assegnazione, custodia e gestione delle armi
- Art. 19 - Dotazioni e modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela
- Art. 20 - Tessere di servizio e distintivo

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Art. 21 - Finalità generali dei servizi
- Art. 22 - Impiego in servizio
- Art. 23 - Servizi interni
- Art. 24 - Servizi esterni
- Art. 25 - Collegamento dei servizi via radio
- Art. 26 - Servizi di pronto intervento
- Art. 27 - Servizi distaccamenti e comandi
- Art. 28 - Servizi esterni extraistituzionali
- Art. 29 - Servizi resi in occasione di iniziative a carattere privato
- Art. 30 - Missioni ed operazioni esterne - rappresentanza
- Art. 31 - Efficacia dei servizi del Corpo
- Art. 32 - Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi
- Art. 33 - Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 34 - Uso dei veicoli

TITOLO VI

MODALITA' SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

- Art. 35 - Assegnazione e impiego del personale
- Art. 36 - Guida di veicoli ed uso di strumenti
- Art. 37 - Prestazioni straordinarie
- Art. 38 - Prolungamento del servizio
- Art. 39 - Mobilitazione dei servizi nei casi di emergenza
- Art. 40 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo
- Art. 41 - Casi di assenza dal servizio
- Art. 42 - Servizio condizionato ed accertamenti sanitari
- Art. 43 - Riconoscimenti ed encomi

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 44 - Norme disciplinari
- Art. 45 - Rispetto delle norme del regolamento
- Art. 46 - Norme generali di condotta
- Art. 47 - Comportamento in pubblico ed incompatibilità
- Art. 48 - Rapporti interni al corpo
- Art. 49 - Saluto
- Art. 50 - Cura della persona e dell'uniforme
- Art. 51 - Orario di servizio

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 52 - Violazioni
- Art. 53 - Rinvio
- Art. 54 - Entrata in vigore
- Art. 55 - Abrogazione di norme

Allegato A)

“Disposizioni sull’armamento della Polizia Locale del Comune di Muggiò”

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

Oggetto del Regolamento -Titolarità di Polizia Locale - Istituzione del Corpo

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione all'interno del Corpo Polizia Locale e ne esplicita funzioni e competenze per l'esercizio delle attività di Polizia Locale e sicurezza urbana così come previsto dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, rubricata “Legge quadro sull'ordinamento della polizia Municipale”, dalla Legge regionale del 1 aprile 2015, n. 6, rubricata “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” e dal Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5 dal titolo “Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana»”
2. Il Comune è titolare delle funzioni di Polizia Locale, Urbana e Rurale ed è uno dei protagonisti della sicurezza urbana come definita dal D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017, ponendo la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e nel pieno rispetto delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica.
3. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana, la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana ed è partner nelle attività ed iniziative in materia di sicurezza integrata come declinate dal D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017.
4. L'esercizio di tali funzioni è finalizzato all'ordinato e regolare svolgersi della vita sociale dei cittadini ferma restando la disciplina dello stato giuridico ed economico prevista dalla normativa vigente per i dipendenti degli EE.LL., il presente regolamento disciplina l'organizzazione, lo status con le attribuzioni, ed il rapporto di servizio degli Agenti di Polizia Locale e Funzionari di Vigilanza appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Art. 2
Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

1. Il Corpo di Polizia locale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento.
2. Fatte salve le norme previste dalla legge statale e regolamentare per il funzionamento della Polizia Locale, in ogni caso il Comandante del Corpo di Polizia Locale opera alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco, in relazione alle funzioni tipiche della Polizia Locale, indipendentemente dalla sua collocazione all'interno dell'organigramma del Comune ed è comunque soggetto alla sovraordinazione del Segretario Generale, fatti salvi quei profili di competenza nei quali la responsabilità del Comandante è diretta nei confronti del Sindaco, così come previsto dall'art.5 comma 3 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 3
Funzioni ed attribuzioni del Corpo

1. Il Corpo svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa, ed in particolare nel caso di gestione associata, mediante Patti Locali di Sicurezza Urbana o forme di coordinamento con le altre forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.

2. La funzione di polizia locale è l'insieme delle attività rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo; il Corpo di Polizia Locale è il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n.6/2015, svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi e quanto previsto all'articolo 13 della Legge Regionale n.6/2015.

3. In particolare, la Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:
- 1) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa emanata dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;
 - 2) svolgere servizi in materia di sicurezza urbana;
 - 3) espletare i servizi di polizia stradale;
 - 4) esercitare le funzioni indicate dalla Legge Quadro n. 65/1986 e dalla normativa regionale di riferimento;
 - 5) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;

- 6) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ed accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
- 7) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali anche in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune;
- 8) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- 9) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
- 10) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;
- 11) collaborare, per quanto di competenza, alla sicurezza integrata;
- 12) collaborare con gli altri Enti locali e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni.

4. Il Corpo, inoltre, nei limiti delle proprie attribuzioni e con l'osservanza delle disposizioni impartite dal Comandante, provvede in particolare a:

- a) svolgere servizi di polizia stradale anche su richiesta di terzi, previ accordi/protocolli/convenzioni;
- b) nel caso in cui venga adottato apposito specifico provvedimento che, nell'interesse dell'organizzazione locale del servizio di polizia locale, estrinseca l'opportunità di ampliare la sfera dell'intervento del Corpo, su motivata richiesta delle competenti autorità, può agire in funzione ausiliaria con gli organi di Polizia dello Stato;
- c) assicurare l'immediato intervento in collegamento con tutti gli altri servizi ed organi in materia di Protezione Civile;
- d) svolgere attività in supporto od in collaborazione con altri Corpi di Polizia Locale od Enti Locali o Statali;
- e) svolgere attività di educazione stradale in particolare nelle scuole e collaborare con altri settori del Comune in progetti di educazione/prevenzione.

5. Le funzioni di polizia locale previste dalla normativa regionale e svolte dal Corpo di Polizia Locale sono le seguenti:

- 1) La funzione di polizia locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi;
- 2) La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile;
- 3) Le funzioni di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59), sono esercitate dalle polizie locali e dai soggetti pubblici operanti nel territorio della Regione, che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore. Il corpo di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;

- 4) Le funzioni di polizia giudiziaria, previste dalla legge, sono svolte dal corpo di polizia locale assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato;
 - 5) Le funzioni di polizia stradale sono espletate dal corpo di polizia locale secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico;
 - 6) Le funzioni di polizia tributaria sono espletate dal corpo di polizia locale secondo le indicazioni dell'ente di appartenenza, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge;
 - 7) Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, il corpo di polizia locale pone il presidio del territorio tra i loro compiti primari, al fine di concorrere a garantire, con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento, ai sensi del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017. La polizia locale può fornire ausilio alle forze dell'ordine e agli uffici giudiziari anche per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso.
6. Il Comandante della Polizia Locale provvederà, con proprio provvedimento, a meglio disciplinare quanto previsto dal presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 4

Organico del Corpo

1. Il numero degli appartenenti al Corpo, inserito nella dotazione organica generale del Comune, è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio, sulla base del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo la pianificazione adottata nel piano triennale di fabbisogno del personale e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

Il Corpo è organizzato con modalità tali da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la continuità operativa attraverso apposito provvedimento predisposto dal Comandante in cui sia prevista l'articolazione funzionale della struttura e la relativa assegnazione del personale.

2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità alle normative vigenti.

3. La complessiva dotazione organica ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale nr 6/2015, è improntata a criteri di funzionalità, economicità ed efficienza nonché nel rispetto dei principi ispiratori che disciplinano il decentramento amministrativo, tiene conto:

- a) della popolazione residente, di quella temporanea e dei relativi flussi;
- b) dell'estensione, della morfologia, della presenza delle frazioni e dei caratteri urbanistici del territorio;
- c) delle caratteristiche socioeconomiche della comunità;
- d) delle fasce orarie di operatività del servizio;
- e) di ogni altro elemento ritenuto utile all'espletamento delle attività d'istituto.

4. L'organico del Corpo di Polizia Locale del Comune di Muggiò si articola e si declina in:

- Comandante*;
- Vice Comandante*;
- Ufficiali*;
- Agenti*.

5. La denominazione e i criteri di attribuzione del grado degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono conformi a quello stabilito dalla vigente normativa Regionale.

Art. 5

Rapporto gerarchico

1. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dal grado e dagli incarichi di responsabilità e funzione.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori nel limite del loro stato giuridico e delle leggi.

3. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
4. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.
5. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia.

Art. 6

Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante/Responsabile è la figura apicale ed assume lo status di appartenente alla Polizia Locale, con funzioni di polizia giudiziaria. Assicura il coordinamento della struttura e la diffusione delle informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti.
2. Il Comandante si configura quale riferimento per la gestione delle competenze nelle situazioni più complesse e si relaziona con gli amministratori dell'ente.
3. Il Comandante assume la responsabilità diretta dell'operatività e delle attività sul territorio.
4. La qualifica di Comandante viene affidata a personale appartenente al Corpo, inquadrato nell'area dei Funzionari, di comprovata professionalità ed esperienza, avente capacità gestionale delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
5. Il Comandante così individuato è nominato con apposito decreto del Sindaco con cui è attribuita anche l'elevata qualificazione, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 9 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi contenenti disposizioni in materia di Comandante del Corpo di Polizia Locale e di "Responsabili di Area" e di "Area delle elevate qualificazioni e affidamento dei relativi incarichi", secondo i criteri generali stabiliti dal vigente CCNL.
6. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli appartenenti al Corpo (Art. 9 Legge quadro nr.65/86);
7. Al Comandante del Corpo di Polizia Locale competono l'organizzazione degli uffici, del personale e la gestione tecnico-operativa, amministrativa, economico-finanziario, e disciplinare del Corpo stesso; Collabora alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione di piani, programmi e progetti, procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro, per quanto di competenza;
8. Cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
9. Interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
10. Avvalendosi dell'opera dei più diretti collaboratori cura la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento degli appartenenti al Corpo.
11. Dispone l'assegnazione e la destinazione del personale, secondo le specifiche necessità dei servizi, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, in conformità alle norme che disciplinano le modalità di utilizzo del personale. Provvede a definire la struttura organizzativa del Corpo Polizia Locale anche con provvedimento formale.

12. Provvede ad emanare direttive e disposizioni particolareggiate per l'espletamento di tutti i servizi d'istituto. Sorveglia e controlla l'operato del personale dipendente e compie ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi.
13. Cura il mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, con gli organi di Polizia di Stato, con gli organismi del Comune e con le altre Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del miglior andamento dei servizi in generale. Coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della Protezione Civile.
14. Il Comandante sovraintende al servizio di Protezione Civile che coordina e dirige, coordina inoltre il C.O.C. (centro operativo comunale), in base alle indicazioni dell'Autorità Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale di Protezione Civile, ognuno per le parti di rispettiva competenza.
15. Il Comandante è inoltre competente all'adozione dei sotto elencati provvedimenti e materie, su indicazione della Giunta:
 - stipula di accordi/protocolli di collaborazione, rinforzo, supporto, partenariato con altri Corpi di Polizia Locale o di Stato, Enti Locali o Statali;
 - autorizza le missioni esterne ed i rinforzi temporanei del personale previsti dall'art. 4/4° c. della Legge 65/86;
 - si occupa delle comunicazioni alla Prefettura relative all'art. 5/2° c. della Legge 65/86.
16. Il Comandante effettua la verifica sulla regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità sulle pratiche affidate ai subordinati;
17. Al Comandante sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
18. Con proprio provvedimento disciplina e precisa le attribuzioni ed i compiti del personale, e propone al Sindaco la nomina del Vice Comandante.
19. Il Comandante adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e/o opportuni in tema di organizzazione e gestione e da quanto viene previsto dal presente Regolamento, andandone a meglio disciplinare, dettagliare, disporre e precisare, ovvero ad integrare (apportandone le dovute modifiche).
20. In caso di assenza temporanea od impedimento, la funzione di Comandante è assunta, con riferimento alle esclusive funzioni di polizia locale, dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio e in caso di parità di grado dal più anziano di servizio nel grado stesso, con competenze previste dalla legge.
21. Al Comandante è assegnata ogni altra competenza e funzione prevista dalla vigente normativa.

Art. 7

Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante viene nominato dal Sindaco su proposta del Comandante e scelto tra gli Ufficiali in organico tenendo conto dell'anzianità di servizio, del curriculum vitae, delle capacità ed inclinazioni nel rivestire tale ruolo. La nomina viene formulata per iscritto e ha di norma valenza annuale.
2. Al Vice Comandante, spettano le seguenti funzioni:

- a) collaborare e coadiuvare il Comandante del Corpo nell'esercizio delle sue funzioni allo stesso attribuite;
 - b) svolgere i compiti e le attività specificamente assegnategli dal Comandante e/o da esso delegate;
 - c) quelle previste per gli ufficiali indicate all'articolo 8;
 - d) svolgere attività di coordinamento e controllo degli Ufficiali;
 - e) in caso di assenza temporanea od impedimento del Comandante, rappresentare il Comando di Polizia Locale durante eventi manifestazioni in genere di interesse pubblico.
3. Al Vice Comandante è riconosciuta l'indennità di funzione secondo i criteri previsti dal CCNL – comparto funzioni locale - e dalla normativa contrattuale integrativa.

Art. 8

Attribuzioni degli Ufficiali

1. L'Ufficiale adotta le disposizioni e/o procedure operative affinché siano eseguite le direttive del Comandante.
2. Esercita una costante azione per verificare che il personale attui le disposizioni impartite e riferisce giornalmente al Comandante le eventuali inadempienze rilevate.
3. Presiede alle attività dei servizi di cui è responsabile, controllando che siano rispettate le direttive del Comando.
4. Coordina e collabora con gli altri ufficiali, per il costante adeguamento delle procedure e dell'organizzazione degli uffici o servizi alle innovazioni di leggi e regolamenti, alle innovazioni tecnologiche, all'evolversi delle esigenze cittadine.
5. Coadiuva i superiori diretti nelle loro attribuzioni e coordina e controlla il lavoro dei sottoposti e può avere la responsabilità di un particolare servizio fornendo l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio, anche mediante emanazione di disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere. Risponde del buon andamento dei servizi, nonché della disciplina del personale presente.
6. Provvede al vaglio ed all'istruttoria di atti e provvedimenti, assicurando il rispetto delle procedure previste. Svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione, nell'ambito di competenza ed assicura l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni in materia. Sorveglia e controlla l'operato del personale dipendente e provvede ad istruirlo sui compiti da assolvere.
7. Vigila sulla disciplina e sul comportamento del personale dipendente. Provvede a verificare, in modo particolare, che il personale sia irreprendibile nel comportamento, nella condotta e nell'uniforme. Provvede a segnalare, con sollecitudine, al proprio superiore gerarchico, comportamenti e azioni ritenute in contrasto con le direttive emanate dai superiori o in contrasto con il presente regolamento.
8. Di sua iniziativa adotta provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritenga utili per il buon andamento del servizio, sottponendo all'esame del Comando ogni proposta di una certa importanza o che comporti provvedimenti a carattere continuativo. Controlla giornalmente il lavoro svolto dal personale dipendente, riferendo al Comando su quanto ha attinenza con la disciplina del servizio. Cura l'istruzione del personale secondo le direttive del Comando ed assicura l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori.

9. Quale ufficiale di polizia giudiziaria provvede alla ricezione delle querele e delle denunce che le persone intendono presentare, e quanto altro tale qualifica impone, e ne informa il Comandante; esegue interventi a livello specializzato, anche mediante l'uso di strumenti tecnici; istruisce pratiche connesse all'attività di Polizia Locale e redige relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi. Svolge, all'occorrenza, anche i compiti degli agenti di Polizia Locale.

Art. 9 **Attribuzioni degli Agenti**

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto indicate all'articolo 3.
2. Essi prestano attività lavorativa sia in servizi appiedati che a bordo di veicoli (con o senza motore), utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.
3. I compiti degli Agenti consistono altresì:
 - nell'istruire le pratiche in autonomia connesse all'attività di Polizia Locale che implicano conoscenza e applicazione di Leggi e regolamenti;
 - nella redazione di relazioni, rapporti dell'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
 - nella predisposizione di atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico ed infortunistica stradale che comportano l'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive massima.

Art.10 **Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle Leggi, gli ordini e disposizioni impartite – sia verbalmente che per iscritto - dai superiori gerarchici e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati alle direttive dagli stessi ricevute.
2. Rispettano le disposizioni di turno giornaliero presenti nell'ordine di servizio ed al termine del servizio relazionano per iscritto gli esiti dell'attività espletata, le risultanze dei controlli esperiti e qualsiasi informazione e/o anomalie/criticità emerse durante la propria attività lavorativa.
3. Eventuali osservazioni sono presentate, anche per iscritto, al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al superiore gerarchico stesso esplicitandone le ragioni.
4. Se l'ordine viene rinnovato per iscritto il destinatario ha il dovere di darvi esecuzione. Gli ordini che siano in violazione della legge penale o costituiscono illecito amministrativo non devono, comunque, essere eseguiti. Nell'esecuzione dell'ordine, il dipendente deve sempre usare la massima diligenza e collaborazione, impegnandosi nel superamento di difficoltà o imprevisti operativi, anche mediante l'assunzione di iniziative autonome qualora le circostanze del caso impedissero la

possibilità di ricevere ulteriori direttive; in quest'ultimo caso le iniziative autonome devono evitare di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Delle iniziative suddette deve comunque informare il proprio superiore tempestivamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.

Art. 11 **Qualifiche degli appartenenti al Corpo**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge quadro 65/86 esercitano anche le funzioni di:
 - 1) "pubblico ufficiale", ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
 - 2) "agente di polizia giudiziaria", riferito agli Agenti di Polizia Locale ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.;
 - 3) "ufficiale di polizia giudiziaria", riferito al Comandante del Corpo, al Vice Comandante ed agli Ufficiali;
 - 4) "Agente di polizia stradale", riferita agli operatori di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada;
 - 5) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo la funzione di "agente di pubblica sicurezza", ai sensi del Regio Decreto n. 690 del 31.08.1907 e ai sensi degli artt. 3 (Compiti degli addetti al servizio di Polizia Locale) e 5 (Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza) della Legge n. 65 del 07.03.86; Ai fini del conferimento della qualità di "Agente di pubblica Sicurezza", il Comandante inoltra alla Prefettura apposita comunicazione contenente le generalità del personale destinato al Corpo di Polizia Locale e gli estremi dei relativi atti di nomina.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ciascuno in relazione alle mansioni ed alle responsabilità proprie del profilo professionale, ruolo e funzione rivestiti ed indipendentemente dalle specifiche attribuzioni di cui alla collocazione nella struttura organizzativa, assolvono all'espletamento dei servizi istituzionali di Polizia Locale a valenza generale di cui agli artt. 3 e 5 della legge 65/86.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 12

Modalità particolari di accesso al Corpo

1. Oltre alle norme previste dalle vigenti Leggi nazionali e dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi in vigore nel Comune di Muggiò in tema di accesso all'impiego, si applicano le seguenti modalità particolari per l'accesso:

- a) possesso della patente di guida di cat.B, ed eventuale possesso della patente di guida cat. A in caso di specifica previsione nel bando di concorso;
- b) possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, nr 65;
- c) requisiti fisici idonei con quelli determinati da leggi o decreti ministeriali vigenti;
- d) dichiarazione di disponibilità al porto dell'armamento di servizio e agli strumenti di autotutela;
- e) idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

2. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli previsti dalla legislazione nazionale e contrattuale in materia.

Art. 13

Formazione di base per il personale della Polizia Locale ed aggiornamento professionale

1. Il personale della Polizia Locale di nuova assunzione è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, i corsi di formazione professionale secondo le vigenti normative in materia.

2. L'aggiornamento viene perseguito mediante la partecipazione a specifici eventi formativi.

3. L'aggiornamento professionale viene anche assicurato periodicamente all'interno del Corpo di Polizia Locale, mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

4. Il Comandante tenuto conto delle esigenze di servizio, delle attitudini e preparazione del personale, programma e dispone la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento.

5. La formazione degli operatori appartenenti al Corpo, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione.

6. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

TITOLO IV

UNIFORME, ARMI E DOTAZIONI

Art. 14

Uniforme

1. L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Le caratteristiche e le modalità d'utilizzo delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia.
2. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, è previsto l'uso dell'alta uniforme, comprensiva di mantella e sciabola.
3. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale porta l'uniforme in modo consono e decoroso. È fatto divieto di apportare modifiche alla divisa o indossare oggetti o indumenti non di prescrizione. In servizio si deve sempre indossare la divisa completa e si deve essere armati di pistola d'ordinanza, delle manette e degli strumenti di autotutela e coercizione qualora assegnati in dotazione; eventuali casi di dispensa dal vestire in servizio la divisa debbono essere autorizzati dal Comandante. Il cappello è facente parte della divisa e deve essere indossato durante il servizio all'aperto e potrà essere tolto all'interno di locali ed edifici ed all'interno dei veicoli a motore.
4. Il personale appartenente alla Polizia Locale ha a disposizione i primi dieci minuti di servizio per la vestizione dell'uniforme e gli ultimi dieci minuti per la sua svestizione.
5. Si rimanda per quanto non previsto nel presente Regolamento alla Normativa Regionale e alle disposizioni attuative fatte dal Comandante.
6. L'utilizzo della divisa non è consentito al di fuori dall'orario di lavoro. Se indossata per gli spostamenti casa-lavoro, o per effettuare pausa pranzo/cena, va comunque coperta con abbigliamento tale da impedire la visione di fregi e altri segni/elementi distintivi l'uniforme.
7. In deroga a quanto riportato al comma 6, il Comandante può autorizzarne comunque l'uso per particolari situazioni che ne necessitano.

Art. 15

Gradi e distintivi

1. Con Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5 all'allegato nr 1, vengono individuati simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi della Polizia Locale della Regione Lombardia. Conseguentemente, il personale della Polizia Locale di Muggiò indosserà i gradi previsti secondo le modalità previste nel predetto Regolamento
2. I distintivi di grado sono conferiti dal Sindaco ai sensi dell'art. 12 cc. 3 del Regolamento Regionale del 22 marzo 2019, n. 5, con proprio provvedimento, su segnalazione del Comandante;

3. Sull'uniforme possono essere portati dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.
4. Ogni altro distintivo dovrà essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 16
Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto da relative disposizioni speciali, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 del Ministero dell'Interno. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.
2. L'armamento individuale d'ordinanza, normato dall'Allegato a) "Disposizioni sull'Armamento della Polizia Locale", consiste in una pistola oppure in un revolver, munito di relativa cintura e fondina, il cui tipo sia iscritto nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, previsto dalla legge.
3. Agli operatori del Corpo possono essere dati in consegna per ragioni inerenti alle lezioni ed esercitazioni di tiro e per la partecipazione alle gare sportive locali, nazionali ed internazionali, le armi il cui tipo sia iscritto nel predetto catalogo.
4. Viene prevista la dotazione della sciabola per i servizi di scorta, rappresentanza, guardia d'onore o parata ed al Comandante la sciabola viene assegnata di diritto.
5. Per i servizi di guardia d'onore, in occasione di feste o funzioni pubbliche, gli appartenenti alla Polizia Locale, secondo i casi, portano la sciabola. Il porto della sciabola per i servizi di guardia d'onore non è subordinato al possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza in forza della deroga contenuta nell'art.77 del R.D. 6 maggio 1940, nr. 635 – Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. In tal caso l'assegnazione avrà luogo su disposizione del Comando agli appartenenti di Polizia Locale comandati per il servizio.
6. Il Sindaco con atto scritto dispone l'assegnazione dell'arma.

Art.17
Servizi da svolgersi con l'arma

1. Sono individuati, in linea generale, i servizi da svolgersi con l'arma: servizi esterni ed interni di vigilanza ovvero di soccorso o supporto, servizi di pronto intervento, servizi di investigazione, di P.G., di P.S., serali e/o notturni, e di ogni altro servizio previsto dalle norme.
2. Ai sensi del comma che precede sono da considerarsi fra i servizi esterni di vigilanza: i servizi di polizia stradale, i servizi ed attività di polizia giudiziaria, i servizi ed attività di polizia amministrativa locale (commerciale, annonaria, edilizia e urbanistica ambientale, tributaria, sanitaria ecc.), i servizi ed attività in concorso con Forze di Polizia dello Stato a mente dell'art. 3 della Legge n. 65/1986 e s.m.i., nonché nell'effettuazione dei piani coordinati di controllo del

territorio a mente dell'art 17 della Legge n. 128/2001 e s.m.i., i servizi di vigilanza, scorta e piantonamento di strutture e beni comunali.

3. Il Comandante, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 10 del D.M. 145/1987, può disporre temporaneamente la sospensione dell'assegnazione dell'arma in relazione al verificarsi di particolari situazioni e/o eventi come previsto dall'allegato a) "Disposizioni sull'Armamento della Polizia Locale".

Art. 18

Modalità di assegnazione, custodia e gestione delle armi

1. Le modalità di assegnazione, custodia e gestione dell'armamento della Polizia Locale sono disciplinate ai sensi di quanto disposto dal capo III "Tenuta e custodia delle armi" del D.M. 145/1987.

2. L'armamento della Polizia Locale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della legge 7 marzo 1986 n.65 e del Decreto del Ministero dell'Interno in data 4.3.87 n.145 è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

3. La disciplina dell'armamento viene normata mediante l'adozione di apposite disposizioni comunale per i servizi armati di cui all'allegato a) al presente "Disposizioni sull'Armamento della Polizia Locale"

Art. 19

Dotazioni e modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela

1. In esecuzione alle norme che regolano l'attività della Polizia Locale, al personale del Corpo Polizia Locale possono essere assegnati i seguenti strumenti di autotutela e/o coercizione:

- spray irritante;
- distanziatore estensibile;
- manette;
- giubbotto antitaglio;
- giubbotto antiproiettile;
- guanti antitaglio
- sistemi e dispositivi di contenimento;
- sistemi ad impulsi elettrici (Taser).

2. Il personale può essere dotato di altri accessori – attrezzi – dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica e per la sicurezza individuale ed autotutela dell'Operatore, con provvedimento formale del Comandante.

3. Il Comandante dispone l'assegnazione delle dotazioni sopraindicate.

4. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione e/o la presenza di guasti.

5. Laddove necessario e/o previsto dalla norma, l'assegnazione degli strumenti di autotutela dovrà avvenire dietro la frequenza e il superamento di apposito corso formativo da parte dell'operatore.

Art. 20
Tessere di servizio e distintivo

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia Locale sono muniti di tessera di servizio fornita dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 4 e 5 della Legge Regionale nr 6/2015, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 — IV comma del D.M.I. 4Marzo 1987 nr. 145. Il modello della tessera è conforme alla legge regionale nr. 6 del 2015.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di servizio rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 5/2019.
3. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.
4. La tessera deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento dell'area di inquadramento/profilo professionale e negli altri casi previsti dalle vigenti normative.
5. Deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
6. La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 21

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art.3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

Art. 22

Impiego in servizio

1. Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e secondo le urgenze e necessità che si presentano, gli operatori possono essere assegnati a servizi sia interni che esterni.
2. Il personale della Polizia Locale, normalmente, è impiegato in servizio in relazione alla eventuale specializzazione o area di inquadramento/ profilo professionale posseduti.

Art.23

Servizi interni

1. I servizi interni attengono ai compiti d'istituto o ai compiti burocratici di natura impiegatizia. Ai servizi burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale di carattere amministrativo messo a disposizione dalla Giunta Comunale.
2. Il personale amministrativo messo a disposizione dall'amministrazione deve operare con la massima diligenza e con senso di appartenenza al Comando di Polizia Locale, rispettando la gerarchia del Comando. Delle informazioni apprese durante il servizio, soprattutto quelle sensibili di carattere penale/giudiziario e di sicurezza pubblica deve mantenere il segreto d'ufficio.
3. Ai servizi interni è addetto di preferenza personale appartenente al Corpo, anziano o dispensato per motivi di salute che abbia comunque pratica con le apparecchiature informatiche (computer e utilizzo software). Ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo.

Art.24
Servizi esterni

1. I servisti esterni sono prioritariamente finalizzati a garantire la sicurezza urbana attraverso il controllo del territorio ed il rispetto delle norme vigenti. Ulteriori servizi sono svolti secondo le attribuzioni di legge e le direttive impartite dal Sindaco.
2. I servizi esterni vengono svolti in modalità appiedata o a bordo di veicoli a motore e non, secondo le necessità del caso ed il raggiungimento dell'obiettivo da perseguire, anche in funzione delle direttive del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale.
3. L'ambito territoriale ordinario dell'attività della Polizia Locale è quello delimitato dai confini del Comune.
4. Le operazioni di polizia esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale o su disposizione della magistratura o dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.
5. In caso di convenzioni, protocolli operativi, accordi ed altre forme di "collaborazione", i servizi saranno svolti dal personale nell'ambito dei territori interessati. Alla stessa stregua ricadono i rinforzi e gli accordi tra comuni per l'espletamento del servizio di Polizia Locale.
6. I servizi esterni dovranno essere svolti con la massima cura e rispettando i principi generali di sicurezza.

Art.25
Collegamento dei servizi via radio

1. I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmettente al Comando in grado di geolocalizzare l'operatore, ciò allo scopo di garantirgli maggior sicurezza ed ottimizzare l'impiego del personale in occasione di richieste di intervento nel territorio comunale da parte della cittadinanza.
2. Gli operatori muniti di radio devono mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando. Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.
3. Al personale esterno potrà essere affidato un cellulare di servizio o altri strumenti informatici tra quelli in dotazione al Comando per le comunicazioni con la centrale operativa e per le chiamate di emergenza.
4. Nel caso di assegnazione di body-cam o altro dispositivo di videoregistrazione, quest'ultimo dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni impartite dal Comando e nel rispetto della vigente normativa che ne disciplina l'uso.

Art.26
Servizi di pronto intervento

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.
2. Codesti servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.

Art.27
Servizi distaccati e comandi

1. Il distacco o comando dell'operatore del Corpo presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti alle funzioni di Polizia Locale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.
2. Il distacco di appartenenti al Corpo presso altre Aree dell'Amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Comandante e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi della Legge 65/1986.

Art.28
Servizi esterni extraistituzionali

Al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale possono essere concesse autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni, rilasciate nel rispetto dei criteri e delle norme contenute nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.29
Servizi resi in occasione di iniziative a carattere privato

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e conformemente al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, potranno essere svolti da parte del Comando servizi anche presso privati richiedenti. I servizi potranno essere autorizzati, sentito il parere del Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza. Per tali servizi la Giunta comunale potrà prevedere delle tariffe che verranno incamerate dalla cassa comunale. Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Corpo.
2. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario, se dovuto, giuste le disposizioni del vigente C.C.N.L. o dal Contratto d'Ente se più favorevole, nonché eventuali

indennità e rimborsi spettanti. Detti servizi devono essere effettuati di norma fuori dall'orario di servizio ordinario.

Art. 30

Missioni ed operazioni esterne - rappresentanza

1. Sono autorizzate le missioni esterne al territorio comunale per soli fini di collegamento e di rappresentanza, nonché per le attività connesse alle esigenze d'ufficio. Le operazioni esterne al territorio comunale d'iniziativa dei singoli, durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della legge 07 marzo 1986 n. 65.
2. Le attività esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
3. Di tali attività esterne deve essere data comunicazione al Prefetto. Sono consentite, nei casi di emergenza che si verificano a ridosso del confine con i comuni limitrofi, operazioni oltre il confine territoriale in ausilio od in collaborazione con le altre forze di polizia.

Art.31

Efficacia dei servizi del Corpo

1. Il Comandante è tenuto a informare periodicamente il Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicati dall'art.21, così da individuare l'efficienza complessiva dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 32

Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

1. Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della Legge 65/86 dispone gli ordini di servizio giornalieri e/o settimanali indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Modifiche agli ordini di servizio possono anche essere impartite oralmente in caso di necessità e/o di subentro di situazioni d'emergenza o situazioni non programmabili influenti sull'attività già programmata.
2. Emana, altresì, istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi inerenti alle diverse attività.
3. In particolare vengono emanate circolari, disposizioni di servizio, disposizioni operative.

4. Le istruzioni e disposizioni particolari debbono essere tempestivamente illustrate al personale subalterno da parte dei responsabili dei servizi, che dovranno stimolarne l'interesse e l'iniziativa, anche per acquisire utili elementi propositivi e di partecipazione ai fini dell'eventuale perfezionamento delle istruzioni alle concrete esigenze operative da realizzare di volta in volta.
5. Per i servizi di carattere generale o che, in ogni caso, trascendano l'ordinaria attività di istituto dei singoli reparti ed uffici, il Comando emana apposita disposizione stabilendo: le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento ed i mezzi, i responsabili del servizio, le finalità da conseguire.
6. Il foglio di servizio giornaliero costituisce il documento che regista la situazione organica per ogni unità o reparto e ne programma le normali attività operative.
7. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione ad inizio turno dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per un servizio specifico. Al termine del turno giornaliero devono, prima di smontare dal servizio, accertarsi dell'orario del successivo turno lavorativo a ciascuno assegnato.

Art.33 **Obbligo di intervento e di rapporto**

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
5. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.
6. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.
7. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
8. Gli operatori che espletano servizio esterno in pattuglia o in servizio singolo, anche appiedato, nell'ambito dell'orario di servizio devono compilare giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati. La medesima scheda può anche essere richiesta a chi svolge servizio interno

Art.34
Uso dei veicoli

1. L'Amministrazione comunale, ai fine di garantire in modo ottimale lo svolgimento dei propri compiti d'Istituto, mette a disposizione del personale della Polizia Locale veicoli con o senza motore.
2. L'utilizzo dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - i veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Locale devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego;
 - il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi;
 - alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della prescritta patente di guida, se richiesta;
 - È compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati prontamente al Comando per iscritto;
 - gli autoveicoli devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni servizio eseguito, deve registrare, su apposito libretto di macchina: l'indicazione del giorno, orario e motivo dell'effettuato servizio, dei prelievi di carburante, dell'itinerario e della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.
 - Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
 - È fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Locale di oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comando, salvo nel caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale o su disposizione della magistratura o dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. E' altresì ammesso l'utilizzo dei veicoli nei comuni con i quali sono stati stipulati convenzioni e/o accordi per lo svolgimento di servizi di polizia locale.
 - Il Comando dispone controlli dei libretti di macchina e lo stato d'uso dei veicoli, in aggiunta a quelli costanti, esercitati da chi ha la diretta responsabilità dei reparti od uffici cui il veicolo è assegnato.

TITOLO VI

MODALITA' SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

Art. 35

Assegnazione ed impiego del personale

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizio dal Comandante, con comunicazione verbale o provvedimento per iscritto, secondo le direttive dell'Amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni che disciplinano le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art.36

Guida di veicoli ed uso di strumenti

1. Il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli motorizzati o meno in dotazione al Corpo, per lo svolgimento dei servizi laddove necessario.
2. Il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi, avendo cura di accertare il costante corretto funzionamento e utilizzarli in modo appropriato. Eventuali avarie e malfunzionamenti riscontrati, o danneggiamenti cagionati direttamente o indirettamente dall'operatore, vanno comunicati tempestivamente al Comandante in forma scritta.

Art.37

Prestazioni straordinarie

1. Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall' Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

Art.38

Prolungamento del servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare al compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore, dandone però tempestiva comunicazione verbale o per iscritto;

- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando previsto dall'ordine di servizio;
 - d) in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti normative;
2. Il prolungamento del servizio anche in fascia serale-notturna è previsto secondo le necessità dell'Amministrazione comunale, con un programma predisposto dal Comandante, previo parere del Sindaco o dietro direttiva del Sindaco.

Art. 39

Mobilitazione dei servizi nei casi di emergenza

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione comunale o da organismi statali, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la prestazione lavorativa anche nelle proprie ore libere.
2. Il Sindaco su richiesta del Comandante, può sospendere ferie, congedi e permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 40

Reperibilità degli appartenenti al Corpo

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco, su proposta del Comandante, può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle vigenti disposizioni che disciplinano tale istituto. L'Amministrazione è competente all'individuazione delle aree di pronto intervento ove deve essere garantita la reperibilità.

Art. 41

Casi di assenza dal servizio

1. Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute, o di altra natura, sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne immediata comunicazione al Comando, prima dell'ora fissata per il servizio stesso.
L'assenza dal servizio sarà tempestivamente comunicata al Servizio Risorse Umane da parte del Comando.
2. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, mediante comunicazione telefonica, mail o altro sistema di comunicazione efficace nel far pervenire al Comando l'informazione, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 42
Servizio condizionato e accertamenti sanitari

1. In casi di temporanea inabilità fisica anche parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo di polizia Locale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata dalla struttura sanitaria pubblica (S.S.N, C.M.O.) motivante l'inabilità suddetta.
2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.
3. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità interna prevista dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunale.
4. E' facoltà dell' Amministrazione comunale, al fine di accertare la permanenza dei requisiti psicofisici richiesti per il porto d'arma, garantire la sicurezza, l'incolumità del dipendente e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni riconducibili ai pericoli legati allo stress lavoro-correlato, disporre periodicamente un'ulteriore visita medica valutativa, prodromica al rilascio ed al successivo mantenimento della qualifica di Agente di pubblica sicurezza.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 5, L. n. 65 del 1986, la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere disposta allorché siano venuti meno i requisiti di idoneità psicofisica del soggetto ovvero costui non dia più affidamento del buon uso del titolo di polizia, secondo la valutazione dell'autorità prefettizia sull'inaffidabilità del soggetto in relazione all'uso delle armi.
6. Le modalità e le frequenze dei controlli medici periodici sono definiti nel piano di sorveglianza sanitaria predisposto dal Medico del Lavoro incaricato dall'Amministrazione.

Art.43
Riconoscimenti ed encomi

1. Agli appartenenti alla Polizia Locale che si siano particolarmente distinti per impegni, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti ed encomi, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:
 - a) elogio scritto del comandante del Corpo;
 - b) encomio del Sindaco;
 - c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale;
 - d) encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale;
 - e) proposta per ricompensa al valore civile, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. La proposta per il conferimento degli encomi e delle ricompense di cui ai punti da b) ad e) è formulata dal Comandante all'Amministrazione Comunale e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento corredata eventualmente da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.

3. La concessione degli encomi e delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato ed inviata all'ufficio competente per la gestione del personale dell'Ente ai fini dell'inserimento nel fascicolo personale.

4. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni regionali relativamente alla *“Disciplina per il conferimento di decorazioni ed onorificenze ai corpi, ai servizi ed agli operatori della Polizia Locale e della Lombardia”*, il Comune può prevedere specifiche decorazioni per gli encomi di cui ai punti precedenti, quali ed esempio spille decorative, scudetti, ecc... In particolare è previsto, un nastrino da utilizzare uno per gli encomi ed uno per gli elogi, entrambi suddivisi in tre sezioni verticali di uguali dimensioni, di cui quella centrale di colore bianco e quelle agli estremi di colore rosso. Per gli encomi del Sindaco, sulla prima banda di colorazione rossa viene riportato con numerazione ordinaria il numero degli encomi complessivamente conseguiti dall'operatore di polizia locale. Per gli elogi del Comandante, sulla terza banda di colorazione rossa viene riportato con numerazione ordinaria il numero degli elogi complessivamente conseguiti dall'operatore di polizia locale. I numeri da alloggiare sul nastrino sono metallici, con colorazione oro per gli encomi e di colorazione argento per gli elogi.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art.44

Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dai vigenti regolamenti comunali in materia dell'Ente.

Art.45

Rispetto delle norme del regolamento

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicati nell'art.21. Le violazioni delle stesse sono causa di responsabilità disciplinare.
2. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'art.2 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art.38.
3. Ogni superiore ha l'obbligo di vigilare sul comportamento e sul corretto espletamento delle attività del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e, laddove ravisasse infrazioni comportamentali o lo svolgimento di attività non conformi alle disposizioni operative impartite, ha il dovere di segnalare al Comandante le circostanze che potrebbero configurare una infrazione disciplinare.
4. Il Comandante è tenuto, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad effettuare una valutazione sul caso segnalato e ad eventualmente intraprendere le azioni in ambito disciplinare previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Art.46

Norme generali di condotta

1. Il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprendibile, operando con senso di responsabilità, nella piena consapevolezza delle finalità delle sue funzioni e del proprio ruolo in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto dalla collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

Art.47
Comportamento in pubblico ed incompatibilità

1. Gli appartenenti al Corpo devono astenersi dal tenere comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro dell'Amministrazione Comunale e del Corpo. Il personale nella vita privata e nei rapporti sociali deve mantenere una condotta che non nuoccia all'immagine dell'Amministrazione e del Corpo a cui appartiene.
2. L'operatore di Polizia Locale deve, altresì:
 - corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità;
 - sempre salutare la persona che lo interella o a cui si rivolge;
 - fornire quando richiesto il grado e numero di matricola laddove assegnato;
 - quando opera in abito civile, qualificarsi esibendo la tessera di servizio;
 - non fumare durante il servizio;
 - durante il servizio o le pause che ne interrompono la continuità, è vietato consumare alcolici;
 - in uniforme, anche se non in servizio, evitare di compiere qualsiasi atto od assumere atteggiamenti che possono menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi a manifestazioni non compatibili con il decoro dell'uniforme;
 - evitare, se in servizio o in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione;
 - durante il servizio, non dare luogo a comportamenti non improntati ai principi di diligenza, correttezza e responsabilità, anche al fine di non pregiudicare il buon andamento del servizio e la buona immagine del Corpo.
3. Restano ferme ed impregiudicate le norme sull'incompatibilità, doveri e divieti previsti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e nel codice di comportamento dell'Ente.

Art.48
Rapporti interni al corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi, gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Art.49

Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso le istituzioni e le autorità che le rappresentano è un dovere per gli appartenenti al Corpo.
2. Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bando di autoveicoli;
 - per il personale inquadrato in servizio di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

Art. 50

Cura della persona e dell'uniforme

1. Il personale della Polizia Locale deve prestare servizio in uniforme salvo le eccezioni indicate nell'art. 14, altresì deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi sul prestigio e sul decoro dell'Ente che rappresenta e del Corpo al quale appartiene.
2. È vietato variare la foggia della divisa, nonché l'uso di elementi ornamentali non previsti e tali da alterare l'assetto formale della stessa.
3. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'accollatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché dei cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscente. Sono da evitare tatuaggi realizzati su parti del corpo visibili quando l'operatore utilizza la divisa estiva.
4. Sono da evitare anelli, orecchini, piercing e ogni altro tipo di monile che per tipologia possa mettere a rischio l'incolumità all'operatore in situazioni che lo espongono a contatti fisici, quali ad esempio sedare litigi, colluttazioni, aggressioni subite, ecc...
5. Il Comandante, con propria disposizione, può disciplinare nel dettaglio quanto sopra indicato.

Art. 51

Orario di servizio

1. Ogni operatore deve attenersi al proprio orario lavorativo assegnato e ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona utilizzando il vestiario e gli equipaggiamenti prescritti. A tal fine l'operatore deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere. Il servizio affidato deve essere svolto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute.

2. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.
3. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

Violazioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguiti ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. Il comandante è il responsabile del procedimento disciplinare. Nel caso di violazioni ritenute di lieve entità, il Comandante può disporre nei confronti dell'interessato una lettera di richiamo informale, che non assume rilevanza a livello disciplinare e resta agli atti interni del Comando. In tal caso la violazione potrà influire negativamente sulla valutazione dei risultati.

Art. 53

Rinvio

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Muggiò nonché le disposizioni normative nazionali e regionali in materia.
2. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

Art. 54

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione previa esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale e sarà trasmesso alla Prefettura di Monza e della Brianza e Regione Lombardia.

Art. 55

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato il regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibera C.C. n.438 del 06/12/1990 ed ogni altra disposizione interna in contrasto con quanto nuovamente novellato.



CITTA' DI MUGGIO'

Allegato A)

Allegato al Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Muggiò

**“Disposizioni sull’armamento della Polizia Locale
del Comune di Muggiò”**

Art.1 Campo di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito del territorio comunale.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art.2 Numero e tipologia delle armi in dotazione

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di un'arma come dotazione di riserva (opzione).

Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente.

In esecuzione alle norme che regolano l'attività della Polizia Locale al personale del Corpo di Polizia Locale possono essere assegnati strumenti di autotutela già indicati nell'art.19 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale.

Art.3 Assegnazione dell'arma

L'arma in via continuativa è assegnata ai sensi dell'art.6 del D.M.I. 145/87, e deve essere portata in tutti i servizi esterni. L'assegnazione sarà disposta annualmente dal Sindaco con provvedimento dal quale dovrà rilevarsi:

- A. le generalità complete dell'agente;
- B. gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;

Del provvedimento è fatta menzione nella tessera di riconoscimento, di cui all'art.20 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

L'elenco delle assegnazioni, di volta in volta aggiornato, sarà trasmesso dal Comandante alla Prefettura competente.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa. Altresì, è consentito il porto dell'arma nei comuni all'interno dei quali l'operatore svolgerà servizio esterno autorizzato per tramite la sottoscrizione tra i comuni interessati di convenzione e/o patti locali di sicurezza urbana.

Il Comandante, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 10 del D.M. 145/87, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Art.4 Consegna delle armi e delle munizioni

L'ufficio di Polizia Locale è dotato del registro, ancorché in formato digitale, di assegnazione delle armi e delle munizioni. Nel registro possono essere annotate le ispezioni periodiche, la riparazione delle armi e ogni altro elemento di rilevanza in tema di custodia dell'arma.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munitionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma ed il munitionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art.5 Doveri dell'assegnatario

L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni.

Art.6 Doveri del consegnatario

Il consegnatario cura con la massima diligenza, nei casi previsti dalla legge:

- la custodia e consegna delle armi e delle munizioni, la tenuta dei registri e della documentazione;
- la effettuazione dei controlli;

Art. 7 **Prelevamento e Consegnna dell'arma**

L'arma deve essere immediatamente resa al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art.8 **Custodia delle armi presso il Comando**

Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in locali del Comando, ubicati in modo da controllare gli accessi.

Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotati su apposito registro anche informatico con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi. Le armi devono essere consegnate e versate scariche, e le relative operazioni sono a carico del consegnatario.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

In caso di utilizzo di armadi metallici, per le armi non assegnate o temporaneamente restituite, le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, sono prese in custodia dal consegnatario.

Art.9 **Controlli**

Il Comandante o il consegnatario delle armi, effettueranno, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Art. 10 **Servizi prestati con arma**

Gli addetti della Polizia Locale che espletano servizi muniti dell'arma in dotazione, di

regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva, con caricatore pieno inserito, senza colpo in canna, col cane abbattuto e la sicura inserita. Nei casi in cui, previa autorizzazione, venga prestato servizio in abito civile, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile, con le modalità di armamento sopra descritte. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Agli agenti possono essere dati in consegna per ragioni inerenti alle lezioni ed esercitazioni di tiro e per la partecipazione alle gare sportive locali, nazionali ed internazionali, le armi il cui tipo sia iscritto nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, previsto dalla legge.

Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle contenute del Decreto del Ministero dell'Interno n. 145/87 e del Regolamento del Corpo.

Art.11 Servizi di rappresentanza

I servizi di rappresentanza espletati fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi. Sono autorizzati solo gli Agenti di servizio di rappresentanza e di "Guardia d'Onore" al porto della sciabola.

Art.12 Dotazione della sciabola

Viene prevista la dotazione della sciabola per i servizi di scorta, rappresentanza, guardia d'onore o parata. Al Comandante la sciabola viene assegnata di diritto.

Per i servizi di guardia d'onore, in occasione di feste o funzioni pubbliche, gli appartenenti alla Polizia Locale, secondo i casi, portano la sciabola. Il porto della sciabola per i servizi di guardia d'onore non è subordinato al possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza in forza della deroga contenuta nell'art.77 del R.D. 6 maggio 1940, nr.635 – Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. In tal caso l'assegnazione avrà luogo su disposizione del Comando agli appartenenti di Polizia Locale comandati per il servizio.

Il Comandante provvederà con adeguati provvedimenti all'acquisto, alla conservazione ed all'assegnazione della sciabola.

Art.13 Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco o del Comandante, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del Comune di appartenenza.

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di

calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante, nel rispetto di eventuali piani, patti locali di sicurezza urbana o accordi tra le Amministrazioni interessate.

Art.14
Addestramento al Tiro

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Per l'addestramento annuale al tiro, di natura obbligatoria, vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV- ADDESTRAMENTO del D.M.I. 4 marzo 87 n.145 e del D.L. 66/2010.

Art.15
Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per quanto non è espressamente previsto nelle presenti disposizioni saranno osservate le norme di cui alla legge 7 marzo 1986, nr. 65, al Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, nr. 145; e del T.U.L.P.S.

Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 16
Pubblicità delle disposizioni

Copia delle presenti disposizioni sarà tenuta a consultazione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia sarà depositata e custodita dall'addetto consegnatario e una terza a disposizione degli Agenti di Pubblica Sicurezza appartenenti alla Polizia Locale.

Art.17
Entrata in vigore

Le presenti disposizioni, che costituiscono allegato al Regolamento del Corpo di Polizia Locale, entrano in vigore il primo giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione previa esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale e sarà trasmesso alla Prefettura di Monza e della Brianza e Regione Lombardia.



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MUGGIÒ

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sedici** del mese **Aprile** alle ore **20:45** nella sala di rappresentanza - Palazzo Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	X		SALVIONI EDOARDO MARIO	X	
SINOPOLI CARMELO	X		PEREZ GILA MONICA	X	
SALA RICCARDO	X		ZANANTONI PIETRO	X	
TOBALDINI DANIELA	X		VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO	X	
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		VILLA FRANCESCA	X	
LAURIA FRANCESCO		X	CAROZZI ROBERTO		X
SALVIONI ELENA	X		DE NICOLA DANIELA	X	
MALAVASI MAURIZIO	X		IUCOLINO CRISTIAN	X	
NEGRI CLAUDIO CESARE		X			

Presenti: 14 Assenti: 3

Assume la presidenza **il Presidente del Consiglio** Dott. Carmelo Sinopoli.
Partecipa **il Segretario Generale** Dott.ssa Giovanna Italiano.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Sono presenti in aula i Consiglieri Lauria – PD e Negri – Democratici Civici, per cui i presenti risultano in numero di 16

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI MUGGIÒ**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in particolare all’art. 7 demanda al Comune l’adozione di regolamenti rientranti nelle proprie competenze;
- con delibera di Consiglio Comunale n.438 del 06/12/1990, veniva approvato il “Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Muggiò”.

CONSIDERATO CHE:

- la materia della Polizia Locale è costituzionalmente demandata per la disciplina di dettaglio alle Regioni che ne uniformano l’ordinamento su tutto il territorio regionale;
- funzioni e competenze per l’esercizio delle attività di Polizia Locale traggono origine dalla Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale (Legge nr. 65/1986), tuttora vigente;
- Regione Lombardia con la Legge regionale del 01 aprile 2015, n. 6, rubricata “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” 16.12.2011, ha dettato i principi fondamentali dell’ordinamento della polizia locale lombarda, emanando norme generali sull’organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorarne l’efficacia e l’efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali della Regione e degli enti locali;
- Regione Lombardia con il Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5 dal titolo “Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6, Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”, ha regolamentato in dettaglio l’uso omogeneo di uniformi, distintivi di grado e mezzi operativi;
- l’attuale “Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Muggiò”, come in pre messa richiamato, deve essere necessariamente adeguato alle summenzionate norme emanate da Regione Lombardia in materia;

PRESO ATTO CHE è necessario, pertanto, fornire al Corpo di Polizia Locale di Muggiò un *corpus* normativo aggiornato, in conformità alla vigente disciplina in tema;

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte, dotarsi di un Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Muggiò rispondente ai criteri di legge;

RITENUTO idoneo per le finalità espresse, il regolamento predisposto e rubricato come “Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Muggiò”, ed allegato alla presente per costituirvi parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alle competenze per l'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il suddetto regolamento è stato presentato alla Commissione comunale per il Regolamento per il Funzionamento degli Organi Istituzionali nella seduta del 19.03.2024;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli espressi, rispettivamente dal Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Carozzi – Fratelli d'Italia)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. 0

D E L I B E R A

1. di **APPROVARE** il “Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Muggiò, unitamente al suo Allegato A “Disposizioni sull’armamento della Polizia Locale del Comune di Muggiò”, che vengono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di **ABROGRARE** il “Regolamento del Corpo di Polizia Municipale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.438 del 06/12/1990, in quanto non più confacente all’attuale contesto normativo.
3. di **DISPORRE** la pubblicazione del Regolamento nella relativa sezione del sito internet comunale.
4. di **TRASMETTERE** copia del presente Regolamento alla Prefettura di Monza e della

Brianza, alla Questura di Monza e della Brianza ed
a Regione Lombardia.

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Carozzi – Fratelli d’Italia)

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 1 del 16.04.2024.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Carmelo Sinopoli
(*sottoscritto digitalmente*)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna Italiano
(*sottoscritto digitalmente*)